



Comune di Roveredo in Piano

cap. 33080 via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, NONCHE' DELLA GESTIONE SANITARIA E DELL'ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO PER IL PERIODO POST CONTUMACIALE - PERIODO 01.02.2020 -31.12.2022. CPV 98380000-0 (SERVIZI DI CANILE).

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché di gestione sanitaria e di assistenza medico veterinaria dei cani e degli altri animali d'affezione ritrovati nel territorio del Comune di Roveredo in Piano, in situazione di randagismo ed abbandono e catturati dal competente servizio veterinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" per il periodo post-contumaciale. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1 della l. 15.06.1990 n. 146 e l.r. 13.07.1981 n. 43 art. 19) e costituiscono attività di pubblico interesse e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

Tali attività sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla l.r. F.V.G. 11.10.2012 n. 20 dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui il "Regolamento recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti" emanato con d.p.reg. F.V.G. n. 0241 del 19.10.2017.

Per lo svolgimento di tali attività e servizi l'aggiudicatario utilizzerà e gestirà apposita struttura, che dovrà essere, al momento della firma del contratto, in possesso di idonea autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente azienda Sanitaria, la quale dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto dove dovranno essere ospitati i cani e gli altri animali d'affezione ritrovati per cui sussiste l'obbligo di custodia da parte di questo Comune, tenuto conto della vigente normativa in materia.

Il presente servizio è identificato dal CPV 98380000-0 servizi di canile.

Prestazione principale: ricovero, custodia e mantenimento dei cani e altri animali d'affezione per il periodo post contumaciale.

Prestazione secondaria: gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria.

Il numero di cani gestiti nel Canile di Villotta di Chions per conto del Comune di Roveredo in Piano ammonta per il periodo 01.01.2018 - 30.09.2019 a **2**.

Il numero medio di gatti gestiti mediamente nel Canile di Villotta di Chions per conto del Comune di Roveredo in Piano ammonta per il periodo 01.01.2018 - 30.09.2019 a **8**.

I concorrenti che partecipano alla gara, sottoscrivendo il presente disciplinare di gara in calce all'ultima pagina, attestano e dichiarano, tra l'altro, quanto segue:

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualunque modo influire sull'esecuzione del servizio anche ai fini della sicurezza e, di conseguenza, giudicare il servizio stesso

realizzabile senza pregiudizio della qualità delle successive prestazioni, dichiarando remunerativa l'offerta presentata;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara ed in particolare dichiarano che, in caso di affidamento, avranno a disposizione, per l'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura, il personale adeguato e qualificato secondo le norme vigenti in materia;
- di aver preso conoscenza e di rispettare tutti gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso.

ART. 2 DURATA

L'affidamento relativo alla presente procedura avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, indicativamente dal mese di febbraio 2020 e scadenza il 31 dicembre 2022.

Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto, comprensivo di ogni forma di opzione, è pari ad € 49.000,00 (diconsi quarantanovemila/00 euro) oltre all'IVA di legge, per l'intera durata dell'appalto, di cui € 35.000,00 per il ricovero, mantenimento e custodia degli animali d'affezione ed € 14.000,00 per gli altri servizi di seguito specificati.

All'aggiudicatario verranno corrisposti, per ciascun animale ricoverato, i seguenti importi massimi giornalieri, come previsto dal d.p.reg. F.V.G. n. 0241 del 19.10.2017:

- € 3,50 + IVA al giorno, per cane di taglia piccola (fino a kg 10 di peso);
- € 3,65 + IVA al giorno, per cane di taglia media (oltre i 10 kg di peso e sino a 30 kg);
- € 3,80 + IVA al giorno, per cane di taglia grande (oltre i 30 kg di peso);
- € 2,00 + IVA al giorno, per i gatti;

L'importo di € 35.000,00 presunti, è stato così calcolato:

- numero giornaliero medio presunto di cani ricoverati (2) x retta media giornaliera (€ 3,65) x 1430 gg = € **10.439,00.**

- numero giornaliero medio presunto di gatti ricoverati (8) x retta giornaliera (€ 2,00) x 1430 gg = € **22.880,00.**

- l'importo di € 33.319,00 viene portato prudenzialmente ad € 35.000,00 per far fronte ad eventuali incrementi di cani e gatti in custodia e/o agli aumenti delle tariffe sotto indicate.

L'importo di € 14.000,00 presunti comprende le seguenti voci sulla base del trend storico relativo all'ultimo biennio:

- trasporti dal canile contumaciale alla struttura dell'aggiudicatario del servizio;
- eventuale revisione prezzi;
- diete speciali, alimentazione di cuccioli di età inferiore a 60 gg. e animali "impegnativi";
- assistenza veterinaria e interventi chirurgici;
- incenerimento carcasse e soppressioni.

Gli importi sopra indicati verranno corrisposte a fronte di servizi effettivamente resi e ritenuti necessari, nonché adeguatamente rendicontati, come di seguito descritto.

Nel caso in cui vengano ricoverati cuccioli orfani di età inferiore a giorni 60 verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero agli importi massimi giornalieri risultanti dall'applicazione delle tariffe sopra indicate nella misura del 50%, più IVA, del mantenimento ordinario fino al compimento del 60° giorno del cucciolo.

Eventuali costi per diete specifiche prescritte al singolo animale dal Direttore Sanitario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte.

Ulteriore maggiorazione giornaliera del 50%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte sarà applicata per i soggetti con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore

Sanitario della struttura o già dal medico veterinario dell'Azienda Sanitaria al momento del trasferimento per gli animali dichiarati "impegnativi" e opportunamente accompagnati da relativa certificazione.

Per i soli animali di cui al successivo art. 5 lett. d), e sino al momento della presa in carico ufficiale da parte del Comune di Roveredo in Piano, trattandosi a tutti gli effetti di un servizio di custodia per animali di proprietà (pensione di animali), servizio non di competenza della struttura aggiudicataria verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 100%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fanno parte.

Il compenso per le operazioni di cui al successivo art. 5 lett. i) è fissato sulla base di una tariffa minima oraria pari a € 80,00 (Euro ottanta e zero centesimi) oltre IVA ed ENPAV, omnicomprensivo degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi gli interventi chirurgici, comunque riferiti sulla base di un "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)".

E' inteso che le spese di cui sopra non includono i costi per le medicazioni, le anestesie, la somministrazione di farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario.

Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati presso ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, oltre a IVA ed ENPAV.

Tutte le prestazioni sanitarie effettuate sull'animale saranno completamente a carico del Comune.

Il compenso per le operazioni di incenerimento è di € 50,00 (Euro cinquanta e zero centesimi) più IVA, per ciascun cane, indipendentemente dalla taglia dell'animale, mentre per quello relativo alla soppressione si rimanda alle indicazioni del conteggio del "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)".

Per le operazioni di trasporto dal canile contumaciale alla struttura dell'aggiudicatario, e in casi particolari su espresso accordo con il Comune, il trasporto degli animali dal territorio comunale al reparto contumaciale nonché altri servizi di trasporto necessari per garantire la tutela del benessere animale, verranno applicate, per ogni animale trasportato, le tariffe predisposte annualmente dall'ACI sull'automezzo autorizzato per il numero di chilometri percorsi, oltre al rimborso di eventuali per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto.

Nel caso in cui più animali di competenza del Comune di Roveredo in Piano vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun animale.

Interventi di carattere straordinario saranno compensati, previa autorizzazione da parte del Comune, oltre che nella misura di cui al comma precedente, anche con l'eventuale erogazione di un ulteriore importo per diritto di chiamata, stabilito sulla base dei prezzi praticati per similari servizi dall'Azienda sanitaria competente per territorio.

Agli importi sopra indicati dovrà essere applicata l'IVA nella misura di legge.

Il DUVRI non è necessario in quanto la disponibilità giuridica dei luoghi ove si svolge il servizio non è del Comune di Roveredo in Piano e, quindi, non vi sono potenziali rischi di interferenza.

Non sono pertanto previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo d'appalto sopra indicato ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza nessun minimo garantito.

Il prezzo dei servizi si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione degli stessi con le modalità e caratteristiche indicate negli atti di gara e sulla base dell'offerta tecnica presentata.

ART. 4

OBIETTIVI E FINALITA' DEL SERVIZIO

Gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire con l'affidamento dei servizi oggetto del presente appalto sono i seguenti:

- garantire la custodia dei cani, ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere fisiologico ed etologico degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- operare per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo in collaborazione con i servizi addetti ad una celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell'adozione di tutti i cani custoditi;
- garantire, per tutta la durata dell'appalto, il servizio di accoglienza dei cani provenienti dal canile contumaciale;
- collaborare con il servizio veterinario competente nelle attività istituzionali da questo svolte a favore degli animali custoditi, compresa la limitazione delle nascite;
- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela degli animali da affezione.

È vietata la cessione e l'utilizzo degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli, o per attività pubblicitarie di qualsiasi tipo, eccezione fatta per quelle gestite direttamente da associazioni animaliste o dalla stessa amministrazione comunale al fine di incentivare gli affidi degli animali ricoverati, o a minori di anni 18 o a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reati di maltrattamento o crudeltà verso gli animali o abbandono, ovvero a chiunque abbia rinunciato alla proprietà di un animale ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 20/2012, o a chiunque abbia subito la riacquisizione d'autorità del proprio animale ai sensi dell'art. 4 comma 5 della l.r. 20/2012.

ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà completare tutte le operazioni previste per l'avvio del servizio, ivi comprese le eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto o dall'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione.

Le operazioni di trasferimento degli animali dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni per il trasporto di animali vivi di cui al regolamento (CE) 1/2005, al d.lgs. 25.07.2007, n. 151 e s.m.i., all'Accordo Stato Regioni del 20.03.2008 e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

Gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale decorreranno dalla data di effettiva presa in consegna degli animali, come risulterà da appositi verbali di trasferimento degli stessi.

L'aggiudicatario del servizio dovrà garantire, con idoneo personale e struttura, i seguenti adempimenti:

a) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali raccolti per motivi sanitari, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica, nel territorio del Comune di Roveredo in Piano, dopo l'opportuno periodo di osservazione sanitaria presso il reparto contumaciale competente territorialmente, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o, qualora il detentore risulti sconosciuto, sino al loro affidamento a terzi eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 della L.R. FVG 20/2012, se non reclamati entro 60 giorni.

b) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali rinunciati, di cui all'art. 5, comma 2 della L.R. FVG 20/2012, da detentori con residenza nel Comune di Roveredo in Piano. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

c) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali ricoverati d'autorità, detenuti sul territorio del Comune di Roveredo in Piano, che può non coincidere con quello di residenza del detentore, di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. FVG 20/2012. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

d) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali di cui alla lettera a) raccolti sul territorio del Comune di Roveredo in Piano regolarmente iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, per i quali, terminato il tempo ritenuto idoneo dalla competente Azienda Sanitaria per l'osservazione sanitaria e la cui restituzione al legittimo detentore, per diversi motivi non fosse avvenuta (detentore residente nel territorio del Comune di Roveredo in Piano, irreperibile o non interessato al ritiro del proprio animale come da art. 5, comma 2 della Legge - vedi lettera b)) oppure non sia stato ritenuto dal Comune di Roveredo in Piano o dal Veterinario Azienda Sanitaria competente di procedere alla stessa ai fini di garantire la tutela e il benessere degli animali nonché la tutela della pubblica sicurezza e incolumità o dell'igiene pubblica, nonché per motivi socio-sanitari (come da art. 4 comma 5 della Legge -vedi lettera c)).

e) Nei casi di cui alla lettera d), si conviene che sarà cura del Comune di Roveredo in Piano notificare quanto

prima al detentore un atto di diffida al ritiro dell'animale fornendo altresì un termine ultimo di scadenza per la restituzione dell'animale stesso, pena la perdita di proprietà del medesimo per ragioni legate al benessere animale, essere senziente ai sensi dell'art. 1 della L.R. FVG 20/2012. Le spese relative al servizio effettuato sulla base del presente appalto sono a carico del Comune di Roveredo in Piano, fatta salva la facoltà dello stesso di rivalersi contro il precedente detentore per il rimborso delle spese.

f) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria di eventuali cuccioli nati da animali in ingresso, come da lett. a), b), c) e d), già in stato di gravidanza al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata.

g) Nel caso gli animali di cui alle lettere a), b), c) e d), siano cuccioli orfani di età inferiore ai 45 giorni o animali anche adulti ma che richiedano un'assistenza personalizzata, sia essa di tipo puramente assistenziale che di vera e propria contingenza veterinaria, si conviene sin d'ora, di comune accordo tra le parti e secondo le incontrovertibili valutazioni del medico veterinario dell'Azienda Sanitaria, di procedere al trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima della conclusione del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti.

h) Fornitura e garanzia per gli animali di adeguato ricovero, cura e pulizia al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata.

i) Attenta vigilanza e assistenza, come da art. 7 comma 8 lett. c) della L.R. FVG 20/2012, sulla salute degli animali, nonché una corretta gestione a tutela delle caratteristiche fisiologiche, etologiche e comportamentali, in relazione a razza, età, sesso e stato sanitario, attività che prevedono gli opportuni ordinari interventi sanitari all'arrivo e periodici (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione, interventi chirurgici di sterilizzazione per il controllo delle nascite e prevenzione del randagismo come indicato dalla L.R. FVG 20/2012 art. 7, comma 8 e art. 17, comma 2 e dalla L. n. 281/91) previsti per legge ed inoltre anche altri eventuali, opportuni interventi sanitari inderogabili di comparsa necessità certificabile dal Direttore Sanitario della struttura convenzionata (altri interventi chirurgici, indagini cliniche).

j) Promuovere l'affidamento degli animali favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana compreso il lunedì e il sabato; nel periodo estivo l'apertura al pubblico deve protrarsi anche dopo le 17.00. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune e all'Azienda Sanitaria competente per territorio. Inoltre le parti dovranno riconoscere:

1. la possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo dei 60 giorni dalla data di recupero (affido temporaneo), solo se l'affidatario si impegna a restituire l'animale al detentore che ne facesse richiesta entro il termine di 60 giorni;

2. la possibilità, di affidarli per un periodo non superiore a 30 giorni durante il quale sarà dato tempo al cane/gatto di inserirsi nella nuova situazione nonché l'affidatario potrà rinunciare all'adozione dell'animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (affido in prova); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia dell'animale risulterà essere di completa pertinenza dell'affidatario. Nel periodo di prova e nell'ipotesi che l'adozione non vada a buon fine, l'animale rimarrà intestato al Comune.

3. nel caso particolare di animali catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui detentore risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall'art. 26, comma 3 della L.R. FVG 20/2012, o altra dichiarazione giustificativa, a seguito dell'attivazione della procedura di cui all'art. 2 lett. e), le parti convengono che si potrà procedere comunque all'intervento chirurgico di sterilizzazione ed affidamento degli stessi presso terzi a partire dal 61° giorno dalla data della cattura, data dalla quale comunque il Comune di Roveredo in Piano provvederà d'ufficio in qualsiasi caso a svincolare l'animale dalla precedente proprietà e a registrare in Banca Dati Regionale (BDR) tale avvenuta cessione al Comune di Roveredo in Piano.

k) Registrazione degli animali ricoverati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti; altre comunicazioni amministrative relative all'affido degli animali (come da art. 15 della L.R. FVG 20/2012).

l) Smaltimento delle spoglie in caso di decesso o soppressione, conformemente alle norme vigenti.

m) Consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell'Azienda Sanitaria e delle Associazioni iscritte nell'elenco istituito presso il Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione, anche in orari differenti a quanto previsto dall'art. 2, lett. j).

n) Il servizio di trasporto dal canile contumaciale alla struttura impiegata dall'aggiudicatario per l'espletamento del servizio, e in casi particolari e su espresso accordo con il Comune, il trasporto degli animali dal territorio comunale al reparto contumaciale; nonché altri servizi di trasporto necessari per garantire la tutela del benessere animale (trasporti presso strutture veterinarie esterne, ecc.). In ogni caso il servizio deve essere effettuato con mezzo autorizzato dall'Azienda Sanitaria competente per l'espletamento dello stesso.

Fermo restando gli obblighi sopra indicati, l'aggiudicatario del servizio dovrà conformare la propria attività a quanto previsto dal capitolato d'onori MEPA – categoria servizi sociali – sottocategoria servizi di canili, gattili ed altri animali.

Nel servizio di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi, l'aggiudicatario dovrà svolgere le seguenti attività:

1. Attività di gestione degli animali:

- organizzazione delle attività di accoglienza, ricovero, custodia, cura e mantenimento temporaneo o definitivo di cani e/o gatti o di altri animali randagi e/o vaganti e/o incidentati - feriti e/o malati e/o sottoposti ad altre tipologie di prescrizioni anche sanitarie, rinvenuti sul territorio;
- organizzazione delle attività di cattura, trasporto e recupero di cani e/o gatti randagi e/o vaganti e/o incidentati - feriti e/o malati e/o sottoposti ad altre tipologie di prescrizioni anche sanitarie, da sottoporre ad eventuali osservazioni e/o terapie veterinarie specifiche;
- organizzazione delle attività di svezzamento dei cuccioli, gestione e somministrazione di cibo e acqua pulita che prevedono eventuali diete specifiche per cuccioli, animali con patologie specifiche, nelle modalità previste dall'Amministrazione;
- gestione ed aggiornamento dell'Anagrafe canina e verifica del tatuaggio/microchip o di altri segni di riconoscimento dell'animale.

2. Servizi di cura degli animali:

- organizzazione dell'uscita quotidiana dei cani;
- toelettatura degli animali;
- attività volte al benessere degli animali anche mediante percorsi rieducativi per cani con eventuali problematiche comportamentali, avvalendosi di istruttori/educatori cinofili ad eventuale indirizzo cognitivo - zooantropologico;
- attività volte alla reimmissione degli animali nelle loro colonie di provenienza;
- servizi veterinari e servizi di assistenza veterinaria.

3. Servizi di gestione della relazione uomo – animale - ambiente:

- gestione delle adozioni degli animali randagi e/o vaganti presenti nella struttura, prevedendo delle giornate di apertura al pubblico della struttura finalizzate alle visite ed eventuali adozioni;
- attività di incentivazione degli affidi/adozioni degli animali;
- progetti di sensibilizzazione, formazione ed informazione sulle problematiche legate agli animali, supportati da eventuali campagne di comunicazione;
- attività che prevedono la messa in atto di "progetti sociali" che coinvolgono persone svantaggiate, emarginate, a rischio emarginazione, minori, portatori di handicap (ad esempio Interventi Assistiti con gli Animali o Pet-therapy), anche con il coinvolgimento della "Rete" sul territorio.

4. Servizi di gestione connessi alla struttura:

- pulizia della struttura, dei box e dei recinti e delle relative eventuali aree attigue nelle modalità da concordarsi con l'Amministrazione;
- gestione degli animali deceduti, se richiesto ed autorizzato dall'Amministrazione;
- attivazione di una pensione per cani e/o gatti di proprietari privati nelle modalità da concordarsi con l'Amministrazione;
- predisposizione di una pagina internet istituzionale sulla gestione del canile/gattile;
- messa a disposizione adeguate attrezzature per lo svolgimento del servizio;
- messa a disposizione di adeguate figure professionali, quali educatore, addestratore, istruttore cinofilo e veterinario.

ART. 6 OBBLIGHI DEL DETENTORE

L'Appaltatore è "detentore" così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera b) della L.R. n. 20/2012 e in tale qualità è tenuto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 20/2012.

Durante la propria attività inoltre l'Appaltatore è tenuto ad osservare i seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza dei lavoratori, della collettività, dei singoli e degli animali;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) deve essere garantito il rispetto delle norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi e la prevenzione di incidenti;
- d) deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni medico-veterinarie di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di isolamento e quarantena, al fine di evitare la trasmissione ed il contagio delle malattie infettive.

Si precisa che per gestione sanitaria ed assistenza medico - veterinaria si intende quanto di seguito analiticamente descritto.

Il detentore ha il dovere di vigilare sullo stato di salute dei cani e dei gatti:

- assicurando la necessaria prevenzione dalle malattie attraverso la somministrazione di vaccini cosiddetti "core" contro le principali malattie infettive della specie e garantendo i trattamenti antiparassitari periodici, secondo precise e motivate indicazioni impartite dal medico veterinario;
- consultando il medico veterinario ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo richieda, al fine di sottoporlo alle visite ambulatoriali e agli accertamenti diagnostici di base strettamente necessari ad assicurare un livello accettabile di benessere fisico ed etologico;
- somministrando i farmaci indispensabili e quelli utili a garantire un significativo miglioramento delle condizioni di salute, sulla base di certificazione del medico veterinario.

Gli animali ricoverati in struttura, sulla scorta di una relazione/certificazione rilasciata dal medico veterinario, previa autorizzazione scritta del Comune di Roveredo in Piano potranno essere sottoposti a:

- a) programmi terapeutici articolati finalizzati al raggiungimento/mantenimento di prefissati livelli di benessere;
- b) accertamenti diagnostici specialistici particolarmente onerosi;
- c) interventi chirurgici volti ad assicurare un significativo benessere fisico ed etologico;
- d) eutanasia.

In situazione di emergenza, che andrà comunque debitamente motivata e certificata entro le 24 ore successive, il medico veterinario in autonomia potrà assumersi la responsabilità dell'esecuzione delle azioni di cui ai punti b) c) d).

In nessun caso sarà ammesso l'accanimento terapeutico, cioè:

- la messa in atto di programmi terapeutici di documentata inefficacia in rapporto all'obiettivo prefissato;
- le terapie che possono aumentare i rischi o aggravare le condizioni dell'animale senza che sia oggettivamente preventivabile un reale e duraturo beneficio;
- le terapie che non possono portare ad una guarigione definitiva e che prolungano la vita in modo artificioso provocando la sofferenza dell'animale;
- l'artificioso mantenimento in vita di animali in condizioni di salute tali da compromettere in modo considerevole la qualità della vita stessa in rapporto alle peculiari caratteristiche etologiche.

Il detentore avrà cura di rendicontare, ogni 12 (dodici) mesi, le condizioni di salute di ciascun animale ricoverato in struttura, attraverso schede analitiche in cui saranno indicate tutte le prestazioni sanitarie somministrate a ciascun soggetto (visite ambulatoriali, farmaci, vaccini, trattamenti antiparassitari, terapie, accertamenti diagnostici ed interventi chirurgici).

Il detentore dovrà relazionare ogni 6 (sei) mesi al Comune di Roveredo in Piano sui cani/gatti di Roveredo in Piano classificati come adottabili, consentendo l'accesso alle richieste di adozione, con particolare riferimento a quelle non andate a buon fine.

Il detentore dovrà, altresì, fornire ogni 12 (dodici) mesi l'indice di adottabilità relativo all'intera struttura e, nello specifico, quello relativo al Comune di Roveredo in Piano.

Il detentore dovrà comunicare, in maniera separata, il costo degli eventuali box vuoti che devono essere garantiti al Comune di Roveredo in Piano.

Il detentore dovrà adeguatamente giustificare il costo relativo al medico veterinario comportamentalista.

Non è ammesso che nelle strutture interessate dall'appalto siano presenti alimenti non confezionati e privi della data di scadenza e prodotti fitosanitari, sanitari e farmaceutici privi della data di scadenza.

I siti di conservazione devono essere specifici per la conservazione quantitativa di alimenti, prodotti fitosanitari, sanitari e farmaceutici.

L'Appaltatore si obbliga a fornire la reperibilità 24 ore su 24 tramite telefono cellulare di un proprio Responsabile per le comunicazioni di servizio e in qualsiasi momento per la gestione di eventuali situazioni di emergenza e particolare urgenza.

La persona incaricata dovrà essere dotata di poteri decisionali al fine di rendere immediate le eventuali disposizioni impartite.

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere all'iscrizione della struttura all'anagrafe canina regionale.

Il concorrente prima, e l'aggiudicatario poi espressamente ed irrevocabilmente:

- a) assicurano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per l'affidamento del servizio;
- b) assicurano di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare l'affidamento del servizio;

- c) si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'eventuale contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiarano con riferimento alla presente procedura di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

ART. 7 PERSONALE IN SERVIZIO

Il personale adibito all'espletamento del servizio dovrà essere in numero sufficiente a garantire l'effettuazione di quanto previsto dall'art. 5 e rispettare gli obblighi di cui all'art. 6.

Nei confronti del personale impiegato nel servizio, l'aggiudicatario si obbliga a:

1. osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
2. effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
3. continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
4. ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sono a carico dell'aggiudicatario le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l'esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l'osservanza delle disposizioni fiscali.

ART. 8 COLLABORAZIONI

L'aggiudicatario dovrà comunque consentire, a norma di legge, l'accesso alle strutture di ricovero e custodia ai volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti e degli altri animali d'affezione e, in particolare, a quelle che collaborano con il Comune per il benessere animale e i cui nominativi saranno dallo stesso comunicati.

Potranno inoltre essere pattuite altre forme di collaborazione con le scuole e con altri soggetti che propongano progetti sociali con gli animali a favore di persone svantaggiate, emarginate, a rischio emarginazione, minori, portatori di handicap.

La copertura assicurativa dei volontari sarà a carico delle associazioni di rispettiva appartenenza.

ART. 9 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'Impresa aggiudicataria, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta del Comune di Roveredo in Piano a:

- 1) presentare l'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente azienda Sanitaria prevista all'art. 1 del presente disciplinare;
- 2) presentare la garanzia definitiva di cui al successivo art. 15, con le modalità indicate all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia sarà ridotto ricorrendo le previsioni dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

- 3) se del caso, presentare la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991 (c.d. divieto di intestazioni fiduciarie);
- 4) presentare altra eventuale documentazione richiesta, tra cui la polizza assicurativa di cui al successivo art. 17;
- 5) presentare eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza, in originale o copia autentica;

6) Il documento di valutazione e di prevenzione di tutti i rischi sul luogo di lavoro, di cui all'art 17, comma 1, lettera a), e art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., redatto nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa sulla sicurezza sopracitata e contenente misure di prevenzione e protezione adeguate a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Decorso inutilmente il suddetto termine senza che l'aggiudicatario abbia presentato la documentazione richiesta o questa sia stata prodotta in modo incompleto, con atto dirigenziale potrà essere disposta la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA

Troverà applicazione l'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

ART. 11 REVISIONE PREZZI

Per i primi 24 mesi di contratto i prezzi fissati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati e non potranno essere quindi assoggettati ad alcuna revisione. Successivamente la ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi sulla base della variazione percentuale dell'indice mensile ISTAT - FOI - rilevato nel mese di richiesta della revisione prezzi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

ART. 12 RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero al Comune, a terzi o a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria.

L'Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune.

In particolare, la Ditta sarà responsabile di ogni eventuale danno che, in relazione all'espletamento del servizio, dovesse essere arrecato dal proprio personale dipendente o dagli animali custoditi a beni immobili e mobili di terzi, compresa l'Amministrazione comunale, e/o a persone. A garanzia di ciò la Ditta è tenuta ad assicurarsi per i rischi connessi a responsabilità civile a sua cura e spese contro ogni possibile danno causato a persone e cose ed a **presentare la relativa polizza RCVT prima della stipula del contratto** o comunque, in caso di inizio del servizio in pendenza di stipula, prima che la ditta intraprenda l'esecuzione del servizio.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra, la Ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCVT già attivata e produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di appalto.

L'Amministrazione Comunale si ritiene pertanto esonerata da ogni e qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall'espletamento del servizio.

ART. 13 STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nelle forme previste all'art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipula del contratto.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, nonché ogni altra accessoria e conseguente, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

ART. 14

9

Via G. Carducci, 11 – 33080 Roveredo in Piano (Pn) – Tel. 0434388611 Fax 043494207 – c.f.
80000890931 p. i.v.a. 00194640934 – affari.general@comune.roveredo.pn.it

Per accettazione (timbro e firma) _____

Data _____

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è disciplinata, tra l'altro, dal Titolo V "Esecuzione" del d.lgs. 50/2016.

ART. 15 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136 del 13.08.2010 impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.

L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla l. 136/2010.

L'aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'aggiudicatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi dovuto alla ditta per l'espletamento dell'appalto, sarà effettuato su presentazione di regolari fatture posticipate emesse con periodicità bimestrale dall'aggiudicatario, sulla base delle effettive presenze dei cani e previa verifica della regolarità del rendiconto di cui al punto 8) dell'art. 10 "Prestazioni richieste e modalità di espletamento", che costituirà base per la fatturazione.

Le fatture dovranno riportare: la data e il numero della determinazione di aggiudicazione del servizio; numero CIG; codice IBAN; aliquota IVA di legge e specifica ex art. 17-ter D.P.R. 633/72 (Split Payment), Codice Unico Ufficio: UFU4Q0, Codice IPA: c_h609.

Le fatture, una volta riscontrate regolari, saranno liquidate entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, previa acquisizione del DURC in merito alla regolarità contributiva.

In caso di contestazioni, i termini previsti per il pagamento saranno sospesi fino alla definizione della controversia.

Dal pagamento dovuto sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico della ditta, oltre agli eventuali debiti riscontrati nel D.U.R.C..

Alla ditta aggiudicataria saranno pagati solo i servizi effettivamente svolti.

Le prestazioni inerenti il presente capitolato rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A..

In ogni caso l'aggiudicatario si obbliga ad espletare il servizio triennale di cui sopra in funzione delle effettive esigenze di custodia e ricovero che si evidenzieranno nel corso del triennio.

Resta inteso che il corrispettivo di spettanza della ditta verrà liquidato in funzione del numero di ore per prestazioni sanitarie eseguite e documentate, del numero effettivo dei cani custoditi e ricoverati, nonché del numero effettivo di giornate di ricovero, a prescindere dall'eventuale mancato raggiungimento o dal superamento delle previsioni numeriche, sulla base delle quali è stata espressa la base d'asta e verrà ad essere stabilito convenzionalmente il valore del contratto.

Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze D.Lgs. 81/08.

Nei prezzi netti contrattuali offerti dall'appaltatore sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli atti contrattuali,

sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione dei singoli servizi.

Nei prezzi offerti dall'appaltatore si intende quindi essere compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, il ricovero in un reparto contumaciale ubicato nel territorio della Provincia di Pordenone.

ART. 17 PENALI

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di verifiche e controlli sulla regolare esecuzione del servizio oggetto della presente procedura.

Ogniqualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà all'Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'Impresa alle quali la stessa non si uniforma entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

L'importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le penali potranno rimosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 (trenta) giorni., nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

ART. 18 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 106 del codice dei contratti.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016

ART. 19 CESSIONE DEI CREDITI

Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 106 comma 13 del Codice.

ART. 20 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21 sexies della l. n. 241/1990 l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

Troverà altresì applicazione l'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

ART. 21 RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

In caso di recesso dal contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, non giustificato da cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere al Comune. In ogni caso, resta salva la facoltà dell'Ente di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.

ART. 22
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile qualora l'Amministrazione Comunale dichiarerà all'Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

1. subappalto non autorizzato;
2. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
3. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
4. qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
5. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, fiscali, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
6. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
7. per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;
8. per fallimento del soggetto selezionato;
9. per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 del d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento del Comune di Roveredo in Piano;
10. per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto l'Impresa appaltatrice si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

E' salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo all'Impresa appaltatrice, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell'Amministrazione e provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Art. 23 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Se allo scadere del termine contrattuale non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto, qualora richiesto dal Comune, ai sensi dell'art. 125, comma 10 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 ove ne ricorrano le condizioni per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i mesi sei.

ART. 24
DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con d.p.r. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Roveredo in Piano, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 27 "Risoluzione del contratto".

Inoltre, trova applicazione quanto disposto dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 comma 16 ter secondo cui "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

ART. 25 ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

L'accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, dal relativo regolamento (d.p.r. 184/2006) nonché dagli artt. 29, 53 e 76 del d.lgs. 50/2016.

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI

L'espletamento della presente procedura implica necessariamente il trattamento di dati personali. Tale operazione ed il suo oggetto sono definiti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Reg EU 679/2016.

Titolare del trattamento è il Comune di Roveredo in Piano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Affari Generali - Demografica.

Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate, sia con mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

Gli elementi conoscitivi acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni interessate e non saranno forniti a terzi salvo l'eventuale esercizio del diritto di accesso.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per lo svolgimento delle procedure di gara e la sottoscrizione degli atti necessari alla partecipazione alla stessa ne autorizza l'utilizzo come sopra meglio specificato.

Gli interessati godranno delle tutele previste dal Reg EU 679/2016.

ART. 27 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28 DOMICILIO DEI CONTRAENTI

Il Comune di Roveredo in Piano ha domicilio presso la propria sede legale sita in Via G. Carducci, 11 a Roveredo in Piano.

L'appaltatore elegge, a tutti gli effetti, per il presente appalto, domicilio presso la propria sede legale.

ART. 29 NORMATIVA APPLICABILE

La presente procedura è disciplinata dalle disposizioni del d.lgs. 50/2016, dalle linee guida e dagli atti di indirizzo dell'ANAC e dalle disposizioni normative richiamate negli atti di gara.

Troverà altresì applicazione la normativa vigente in materia di sanità pubblica veterinaria con particolare riferimento alla tutela degli animali domestici, tra cui:

- d.p.r. 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- l. 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";
- l.r. 11 ottobre 2012, n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione";
- regolamenti attuativi della L.R. 20/2012.

La Ditta Aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ogni altra disposizione in vigore, anche se non sopra richiamata.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in materia che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati.

ART. 30 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni inerenti le fasi di affidamento, stipula e gestione del contratto, sono a tutti gli effetti valide ed efficaci se intercorse tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) o tramite FAX (in tal caso farà fede la data di inoltro del fax) agli indirizzi/recapiti autorizzati in sede di offerta. L'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune è il seguente: comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Sottoscritto per accettazione _____

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ENDRIGO VANIA

CODICE FISCALE: NDRVNA64S56G888T

DATA FIRMA: 11/11/2019 11:58:47

*IMPRONTA: 393D5A38EA68678923EE6AE79AF1B809EC9A856FAAB4C307DC85B2EC14C7C711
EC9A856FAAB4C307DC85B2EC14C7C711D752256689F901C5AC565733BF1020DD
D752256689F901C5AC565733BF1020DDC5207E6314A2B9F5AA4C070570D46964
C5207E6314A2B9F5AA4C070570D46964DA9EB59B95F438F9EDDE1C6FA85605BF*